



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

*via Municipio, 17 - 08020 Onifai
(tel. 078497418/- telefax 078497278)*

AREA SOCIO - CULTURALE

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA ONIFAI A OROSEI E A IRGOLI- CODICE CIG: 0524037103

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste in un insieme di prestazioni secondo le specifiche e prescrizioni del presente Capitolato d'oneri, nonché delle norme previste nel codice civile e della strada nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico aventi ad oggetto:

La fornitura di due automezzi idonei, autista per il trasporto degli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Onifai per il raggiungimento dei plessi scolastici del Comune di Orosei, e per quelli iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado presso l'istituto Comprensivo di Irgoli, per il viaggio di andata e ritorno, mediante Autobus con licenza di N.C.C..

ART. 2 – TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto in questione è configurabile quale appalto pubblico di servizi; si provvederà tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, tenuto conto, altresì, delle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991 n. 448 e del Decreto Ministero trasporti 31.01.1997, con apertura delle offerte pervenute in seduta pubblica ed aggiudicazione a favore della ditta concorrente che presenterà il prezzo più basso sull'importo a base d'asta come definito al successivo art. 4 del presente capitolato. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta. La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87 del D.Lgs. 163/2006. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio nel corso della medesima seduta pubblica. L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – DURATA - ORARI

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà svolgersi:

- Dal Comune di Onifai alla Scuola primaria e secondaria di primo grado di Orosei e alla scuola primaria e secondaria di primo grado di Irgoli.
- L'elenco degli alunni verrà trasmesso alla ditta appaltatrice all'atto della consegna del servizio. - Il servizio di trasporto di scuolabus, dovrà essere effettuato nell'arco di sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato compreso. Sono previsti altresì 2 rientri pomeridiani per la scuola secondaria di primo grado di Orosei e di Irgoli.

- L'orario di ingresso a scuola è alle 8:30 e l'uscita alle 13:30; per i rientri pomeridiani l'orario di uscita è alle 17:00 (eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate).
- La durata del contratto interesserà l'anno scolastico 2010/2011. Il servizio di trasporto dovrà essere garantito agli alunni di terza anche nei giorni in cui il calendario scolastico prevede lo svolgimento degli esami.
- Gli automezzi da adibire al servizio dovranno essere adeguatamente climatizzati, efficienti, decorosi, e tenuti in perfetto stato di pulizia interna ed esterna; dovranno inoltre essere regolarmente collaudati ed omologati per il servizio da rendere. I suddetti veicoli devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico.
- La consegna del servizio è subordinata alla stipulazione del contratto d'appalto. Si potrà comunque, al fine di garantire il servizio agli alunni anche nelle more della stipulazione del contratto, procedere ad avviare il servizio sotto le riserve di Legge. In tal caso, sino a quando non si procederà alla stipulazione formale del contratto, l'aggiudicatario non potrà richiedere la liquidazione delle spettanze relative al servizio già erogato.

ART. 4 – BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è fissato in complessivi euro 54.545.46 (diconsi euro cinquatraquattomila cinquecentoquarantacinque/46) IVA di legge esclusa.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal Responsabile del Servizio a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio.
2. Resta inteso che l'appaltatore dovrà disporre di telefono cellulare attivo durante l'espletamento del servizio nonché di telefax attivo tutto il giorno, i relativi numeri dovranno essere consegnati prima dell'inizio del servizio.

ART. 6 – SPESE DI CONTRATTO, REGISTRAZIONE ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

ART. 7 – CAUZIONI E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto è tenuto al versamento della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale, così come determinato dall'eventuale ribasso offerto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da impresa regolarmente autorizzata al ramo cauzioni. La mancata o irregolare costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l'Amministrazione procederà all'affidamento dell'Appalto al concorrente che segue in graduatoria così come risultante dal verbale di gara.

La cauzione definitiva sarà svincolata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di cessazione del servizio.

Il contraente aggiudicatario assume la responsabilità civile e penale di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'aggiudicatario, si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

A tale scopo l'aggiudicatario, si impegna a consegnare all'amministrazione comunale, prima della stipula del contratto, una **polizza RCT** stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che l'amministrazione comunale, debba essere

considerata "terza" a tutti gli effetti, con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro blocco unico ed euro 500.000,00 per persona.

Dovrà essere altresì presentata una **polizza infortuni** per il personale dell'aggiudicatario (autista) L'amministrazione comunale, è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere agli alunni presi in carico durante l'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale, da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi, cose e persone, o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale, è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa appaltatrice, durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata una **polizza RCO** con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di procedere alla cessione in tutto o in parte delle prestazioni di cui al presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare le prestazioni previste nel presente capitolato ed a carico dell'aggiudicatario.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 10 – OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE – MEZZI DI TRASPORTO

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di trasporto scolastico, obbligandosi a:

- 1)** - effettuare il servizio con automezzi e personale addetto in conformità ed in regola con la normativa vigente, in particolare al Codice della strada ed ai regolamenti e disciplina prevista dalla normativa in materia di servizi di trasporto scolastico ai sensi della normativa in vigore e a quella in successiva vigenza;
- 2)** - rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio o altro contratto in quanto applicabile;
- 3)** - osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- 4)** - garantire che il personale mantenga un contegno riguardo e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere, in caso di manifesta negligenza o di comportamento scorretto a procedere all'immediata sostituzione con altro personale che risulti idoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- 5)** - comunicare tempestivamente all'ufficio competente eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità;
- 6)** - assicurare l'immediata sostituzione dell'autobus eventualmente fermo per avaria e del personale assente; nel caso in cui la ditta non ottemperasse o non provvedesse in tal senso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste dal presente Capitolato d'onere;
- 7)** - in considerazione della presenza degli alunni della scuola primaria consentire la salita e l'accompagnamento sul bus di utenti terzi autorizzati di volta in volta per iscritto dall'Amministrazione Comunale;
- 8)** - garantire i servizi occasionali ordinari e straordinari che saranno richiesti dall'Amministrazione in conseguenza di variazioni non altrimenti prevedibili nell'orario scolastico;
- 9)** - ad avere la piena e totale disponibilità di veicoli da adibire al servizio, in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria e conformi alla vigente normativa prevista dal Codice della Strada, nonché in possesso di tutti i requisiti e autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- 10)** - avere una capacità di mezzi atti al trasporto ed adeguati al numero degli utenti da servire; a

mero titolo informativo, si precisa che nell'anno scolastico 2010/2011 il numero degli alunni trasportati è di circa 18 unità per Orosei e circa 29 per Irgoli;

11) - indicare all'interno dei veicoli il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione; resta inteso che in nessun caso sui veicoli può essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.

Ogni onere diretto e/o indiretto per l'uso dei veicoli e per il rispetto del codice della strada è a totale carico della ditta affidataria.

ART. 11 - COMPITI DELL'AUTISTA

I conducenti dell'autobus adibiti al servizio di trasporto scolastico, devono essere in possesso di patente di categoria D e del relativo Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KD, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida.

Sono responsabili dei minori nelle fasi di salita e discesa dall'autobus e durante tutto il tragitto, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli stessi. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

Gli autisti non possono in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, in quanto contravverrebbero al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento dell'Istituto, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

ART. 12 - REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI

L'autobus utilizzato deve essere adatto al servizio da espletare, e pertanto decoroso nel suo allestimento nonché possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privo di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M.18/04/77 e ogni altra norma di riferimento entrata in vigore.

Deve inoltre essere dotato di apertura/chiusura automatica delle porte.

Detto autobus deve possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, essere regolarmente immatricolato; deve in particolare essere in regola con le norme del Codice della strada in materia di revisioni e del D.M. 31/01/97 in materia di trasporto scolastico.

La Ditta deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. 20/12/91, n. 448 e s.m.i.

L'automezzo impiegato per il servizio deve essere coperto di regolare polizza assicurativa RC relativa al veicolo.

TITOLO III OBBLIGHI RIGURDANTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

ART. 13 – PERSONALE

Gli autisti sono anche il principale interlocutore dell'Amministrazione Comunale e pertanto dovranno disporre di telefono cellulare al fine di essere reperibili per ogni evenienza.

ART. 14 – APPLICAZIONE DELLE NORME SUL LAVORO

L'Aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori, occupati nel servizio costituente oggetto del presente Capitolato, condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti delle aziende del settore ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località su cui si svolgono i servizi anzidetti. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'azienda stessa e da ogni sua altra qualificazione

giuridica, economica o sindacale. L'aggiudicatario è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario nel caso in cui sia cooperativa, ed utilizzi soci lavoratori per le prestazioni di cui al presente capitolato, è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nel caso in cui l'aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato utilizzi personale con contratto di lavoro parasubordinato (nella specie contratto di lavoro autonomo coordinato e continuativo) sarà tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs 6 novembre 2001 n. 423.

Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario, se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.

ART. 15 – SCIOPERO DELLE MAESTRANZE

Data la particolare delicatezza del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio di cui al presente Capitolato anche in caso di sciopero del proprio personale.

Nel caso lo sciopero determinasse l'impossibilità ad effettuare anche una sola corsa, si dovrà procedere alla relativa notifica 48 ore prima della data prevista, direttamente ai responsabili scolastici ed al Comune di Onifai, che si attiveranno per informare i fruitori del servizio.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

All'uopo, trimestralmente il gestore del servizio è tenuto a trasmettere le buste paga mensili dei lavoratore/i impegnati nel servizio (autista) a dimostrazione dell'effettivo pagamento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'aggiudicatario, il Responsabile del Servizio provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 17 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi di scorrettezza e/o irrispettosa nei confronti degli alunni.

L'aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale ed assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all'Amministrazione Comunale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.

TITOLO IV – NORME SULLA CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 18 – ADEMPIMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO

A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria a favore dell'aggiudicatario da parte della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto ad esibire, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione e a pena di decadenza dall'appalto, tutta la documentazione in originale inerente:

- 1) le certificazioni temporaneamente sostituite da autocertificazione (ad esclusione di quelle che l'amministrazione potrà richiedere direttamente ad altri enti pubblici);
- 2) la cauzione definitiva e le polizze assicurative di cui all'art. 7) del presente Capitolato;

- 3) il nominativo degli autisti impiegati nel servizio di cui al presente capitolato, con relativa denuncia agli Enti Previdenziali ed assistenziali, numero di matricola dipendente, numero di iscrizione libro paga, numero posizione previdenziale, eventuali contratti con maestranze aventi natura contrattuale diversa da quella di lavoro dipendente;
- 4) i dati relativi al mezzo che verrà utilizzato per il servizio;
- 5) copia del libretto di circolazione del mezzo che si intende impiegare nel servizio di cui al presente Capitolato.

ART. 19 – FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

La fatturazione dovrà essere eseguita a cadenza mensile posticipata.

L'aggiudicatario procederà, entro la prima decade di ogni mese successivo alla prestazione del servizio, ad emettere regolare fattura.

La liquidazione delle prestazioni avverrà mensilmente in base alle fatturazioni eseguite dall'aggiudicatario. La liquidazione delle prestazioni avverrà entro 45 giorni dalla presentazione di regolare fattura dell'aggiudicatario, mediante emissione di regolare atto di liquidazione.

ART. 20 – SOSPENSIONE E DETRAZIONE DEI PAGAMENTI

Si procederà automaticamente alla sospensione, anche parziale, dei pagamenti dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, senza che lo stesso possa apporre eccezione alcuna o pretendere interessi sul ritardato pagamento, nei seguenti casi:

- in caso di inottemperanza agli obblighi precisati al citato art. 14 accertata dalla stazione appaltante e da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro;
- nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi;
- in ogni altro caso in cui risulti che il pagamento è pregiudizievole per l'Amministrazione Comunale o nei confronti di terzi.

Altresì l'Amministrazione Comunale procederà, se del caso, ad effettuare, su qualsiasi fattura mensile e previa comunicazione all'aggiudicatario, le detrazioni relativamente all'applicazione delle penali di cui all' Art. 23 del presente Capitolato.

ART. 21 – ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il contratto si concluderà alla scadenza naturale ovvero al termine dell'anno scolastico 2010/2011 (compresi i giorni di esame) o comunque nel termine eventualmente diverso indicato dall'Amministrazione comunale di Onifai. Alla conclusione del contratto l'Amministrazione si riserva di attivare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b del D.L.gs. 163/2006.

TITOLO V – CONTROLLI, VERIFICHE, DISPOSIZIONI ALL'AGGIUDICATARIO E PENALI

ART. 22 – CONTROLLI E VERIFICHE SUL SERVIZIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale, per mezzo dei suoi incaricati, siano essi dipendenti comunali e/o consulenti qualificati all'uopo nominati dal Responsabile del Servizio, ha diritto di effettuare in qualsiasi momento dei controlli sull'andamento del servizio.

ART. 23 - PENALITÀ

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta, o con le stesse modalità previste all'Art. 5 comma 2. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni risultassero irrilevanti e/o insufficienti, sarà applicata una penalità variabile da un minimo di euro 200,00(duecento euro e centesimi zero) ad un massimo di euro 800,00(ottocento euro e centesimi zero), per ogni infrazione, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

In caso di mancata erogazione di uno qualsiasi dei servizi affidati, e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non fruibile in maniera adeguata, quale ad esempio l'inadeguata pulizia del mezzo, sarà applicata la penale massima di euro 500,00 (euro cinquecento), oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione a causa del disservizio.

Nel caso di cambio di percorso non autorizzato, il servizio si intende non reso, con un addebito della medesima penale massima di euro 500,00 (euro cinquecento) prevista per la mancata erogazione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto, alla ditta sarà applicata una penale di importo tra euro 4.000,00 (quattromila euro e centesimi zero) e euro 8.000,00 (ottomila euro e centesimi zero) in relazione alla gravità dei fatti che lo hanno determinato.

In tal caso la ditta dovrà inoltre versare al Comune oltre al risarcimento dei danni l'importo risultante dalla differenza tra la propria offerta e quella della ditta subentrante.

L'Amministrazione deve sempre procedere preventivamente alla contestazione all'aggiudicatario delle inadempienze riscontrate al fine dell'applicazione delle penali.

Non è necessaria la messa in mora dell'aggiudicatario.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sul rispetto dei tempi e delle percorrenze effettuate per il trasporto degli alunni, nonché del mezzo utilizzato.

TITOLO VI – ESTINZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – ADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Il contratto si può estinguere con il pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario e dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MUTUO CONSENSO

Al presente contratto può applicarsi la disposizione dell'art. 1372, comma 1, del codice civile in base alla quale il negozio giuridico può essere sciolto con il mutuo consenso delle parti.

Le volontà di risoluzione del contratto per mutuo consenso devono risultare da verbale sottoscritto da entrambe le parti.

La volontà dell'Amministrazione di addivenire alla risoluzione del contratto per mutuo consenso viene espressa dal Responsabile del servizio con propria determinazione, supportata da deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 26 – IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Al presente contratto può applicarsi la disposizione dell'art. 1672 del codice civile in base alla quale il negozio giuridico può essere sciolto nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione è divenuta impossibile conseguentemente ad una causa non ascrivibile ad alcuna delle parti. All'aggiudicatario sono riconosciute solo le corse effettivamente effettuate, sino al momento dell'impossibilità sopraggiunta.

ART. 27 – RESCISSIONE CONTRATTUALE

Il Comune di può dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento al verificarsi delle condizioni di seguito specificate:

- a) - Quando la ditta abbia svolto per tre volte i percorsi con irregolarità nei tragitti previsti o ritardi negli orari stabiliti;
- b) - Qualora la ditta utilizzi pullman diversi da quelli con i quali è risultata aggiudicataria. A tal fine l'Amministrazione può verificare in ogni momento la documentazione del mezzo, la mancata esibizione è causa di risoluzione contrattuale;
- c) - L'impiego, per lo svolgimento del servizio di personale non in possesso dei requisiti previsti. A tal fine l'Amministrazione può verificare in ogni momento la Patente ed il CAP degli autisti utilizzati, la mancata esibizione è causa di risoluzione contrattuale;
- d) - Comportamenti non consoni da parte degli autisti nell'espletamento del servizio e/o comportamenti, linguaggi non appropriati alla tipologia del servizio oggetto dell'appalto;
- e) - La perdita da parte della ditta delle licenze e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente;
- f) - Qualora il servizio venga prorogato le infrazioni contestate durante i precedenti rapporti contrattuali continuano ad essere conteggiate ai fini del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rescindere il contratto in danno all'aggiudicatario nel caso in cui lo stesso si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga ai doveri ed alle condizioni previste nel presente contratto.

Oltre alle cause espressamente previste dalla Legge, sono cause di rescissione unilaterale del contratto in danno all'aggiudicatario e si considerano contrattualmente gravi inadempienze contrattuali e violazione dei doveri contrattuali:

- il verificarsi di n. 5 (cinque) inadempienze sanzionate secondo le modalità riportate all'Art. 23);
- cessione totale o parziale del contratto.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del Foro di Oristano con esclusione del collegio arbitrale.

ART. 29 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge, al bando di gara.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Onifai.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso nascenti e conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali". In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (articoli 7-8-9-10) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Onifai titolare del trattamento.

Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà restituita ma conservata agli atti del Comune di Onifai

Onifai, lì 02.08.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziella Patteri